



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

OGGETTO: COMUNICATO URGENTE EMERGENZA CORONAVIRUS MAGGIO 2021

Visto quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 " *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" - sentita la Commissione Tecnico Consultiva - si comunica a tutti gli Istituti di specializzazione in psicoterapia riconosciuti ai sensi del Reg. 509/98 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche degli Istituti sono svolte prioritariamente in presenza rispettando altresì le direttive previste dal Ministero della Salute in merito alle misure di distanziamento, dispositivi di protezione individuale, sanificazione ed areazione dei locali.

Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono lo svolgimento in presenza degli esami annuali previsti dall'art. 10 del Reg.509/98, delle prove e delle sedute di diploma finale, delle attività di orientamento e di tutorato,

Per quanto sopra previsto dalla norma, si precisa che, nel caso in cui le aule a disposizione delle scuole non consentano il rispetto delle misure di distanziamento, gli Istituti possono adottare modalità di svolgimento delle lezioni in modalità mista, (ovvero alcuni allievi in presenza ed altri on line) oppure adottando il criterio della alternanza degli allievi nelle aule della didattica.

1

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020))



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Inoltre, per quanto riguarda le modalità dello svolgimento dei tirocini per gli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia, le attività dei tirocinanti possono riprendere in modalità in presenza.

Al riguardo si informa che, sulle modalità di espletamento del tirocinio annuale obbligatorio per l'anno formativo in corso, la Commissione Tecnico Consultiva ha provveduto a redigere un documento contenente le direttive pubblicato sul sito del Ministero e consultabile al seguente link:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzioni-per-gli-istituti>

Si precisa che il periodo di utilizzo delle sopracitate modalità sarà subordinato alle eventuali e successive disposizioni governative in merito.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Giovanna Zilli
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020))

2